



COMUNE DI EMPOLI

Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

ORDINANZA N. 69 DEL 24/05/2019

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 124 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/06

Visto il verbale di accertamento e contestazione n. 7/2019 del 25/03/2019 redatto dai tecnici della Prevenzione di ARPAT, Area Vasta Centro – Dipartimento del Circondario Empolese, a carico di:

- [OMISSIS...] in qualità di legale rappresentante della Società CAFAGGI s.n.c. di Cafaggi Impero & C. con sede legale e stabilimento in Via Corticella, 41 ad Empoli;
 - Società CAFAGGI s.n.c. di Cafaggi Impero & C., P.I. 03166040489, in qualità di obbligato in solido (ai sensi dell'art. 6 c. 3 della Legge 689/91), con sede legale in Via Corticella, 41 ad Empoli,;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 08 e 18 del mese di marzo 2019 i tecnici ARPAT, Area Vasta Centro – Dipartimento del Circondario Empolese accertavano, nel corso di due sopralluoghi presso lo stabilimento della Società Cafaggi s.n.c. di Cafaggi Impero & C., che le acque reflue assimilate a domestiche, provenienti dalla lavorazione dei prodotti della macellazione (trippa e lampredotto) e dai servizi igienici della stessa azienda erano state sversate, a partire dal mese di Ottobre 2018 fino alla data del 08 marzo 2019, nel Rio Pivolino, a causa di rotture del proprio tubo di scarico;
- il convogliamento delle suddette acqua avveniva in acque superficiali, anzichè nella pubblica fognatura, in assenza della relativa autorizzazione allo scarico da rilasciarsi a cura del Comune di Empoli (FI) ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 20/2006;
- la società in epigrafe era a conoscenza, almeno dall'ottobre 2018, della perdita che il proprio tubo di carico presentava lungo la sponda del Rio Pivolino, come si evince dalla mail di richiesta danni datata 31.10.2018 ed inviata dalla società medesima all'indirizzo del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno che contiene il rinvio ad una precedente richiesta di intervento del 9.10.2018;
- nonostante il legale rappresentante fosse stato edotto della circostanza che gli scarichi della Società Cafaggi s.n.c. confluissero in acque superficiali, mediante le rotture del tubo di scarico, il medesimo non aveva provveduto ad interrompere il collegamento col Rio;
- quanto sopra integra *la violazione all'articolo 124, comma 3 del D.lgs. 152/06, sanzionata dall'art. 133, comma 2, del medesimo decreto;*

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n.7/2019 del 25.03.2019 a mezzo del servizio postale nei confronti del trasgressore in data 04.04.2019

e a mezzo posta elettronica certificata nei confronti dell'obbligato in solido, in data 26.03.2019;

- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore e all'obbligato in solido, come sopra generalizzati;

Rilevato che:

- il verbale n. 7/2019 elevato individualmente, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 60.000;
- sulla base degli accertamenti condotti e trasmessi da Arpat, il Servizio Tutela Ambientale del Comune di Empoli comunicava al legale rappresentante della Società, S [OMISSIS...] , l'avvio del procedimento ex L. 241/1990, notificato a mezzo pec, assunto al protocollo generale n. 19642/2019;
- la Società Cafaggi snc faceva pervenire, a mezzo pec, al Servizio Tutela Ambientale del Comune di Empoli uno scritto difensivo in data 26.03.2019 assunto al protocollo del Comune n. 20312;
- il Servizio Tutela Ambientale del Comune di Empoli, preso atto delle memorie difensive prodotte, trasmetteva le medesime ad Arpat, prot. 28547 del 30.04.19, chiedendo riscontro e valutazione degli scritti presentati;
- le successive controdeduzioni prodotte da ARPAT, in merito agli scritti presentati, e assunte al protocollo comunale n. 29002 del 02.05.2019, ritenevano non accoglibili le motivazioni addotte e confermavano le previsioni di cui al verbale 7/2019 del 25.3.2019;
- in data 08.05.2019 si procedeva all'audizione del trasgressore, legale rappresentante, [OMISSIS...] , come precedentemente richiesto con nota prot. 27549 del 24.04.2019 presso i locali del Servizio Tutela Ambientale del Comune di Empoli, alla presenza della Responsabile del servizio, dott.ssa Daniela Miccolis, delegata dal sottoscritto;

Ritenuto che

- le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, siano state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- la motivazione è pienamente legittima, secondo quanto riportato nel Verbale di accertamento n. 7/2019 del 25/03/2019 e nelle controdeduzioni ARPAT sopra citate, assunte al protocollo del Comune di Empoli al n. 29002 del 02/05/2019 che, essendo notificate con la presente all'obbligato, entrano nella sua sfera di conoscibilità legale e, quindi nella sua disponibilità;

Considerato che:

- l'art. 133, comma 2, d.lgs. 152/06 stabilisce che *“Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124 (omissis) e' punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. (omissis)”*;
- l'art. 135 comma 4, punto 3 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che *“alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla terza parte dello stesso decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81”*;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai *criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie* della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Rilevato che per la Società Cafaggi non erano mai state rilevate precedenti irregolarità nella gestione dei propri scarichi e considerato che nel caso in esame, seppure con estremo ritardo, la Azienda si è comunque attivata per ripristinare autonomamente il collettore esistente e per la

parziale ripulitura dei tratti del Rio Pivolino interessati dallo sversamento, come comunicato con propria nota del 24/04/2019;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, l'ammontare della sanzione pecuniaria, è determinato nella somma di Euro 6.000,00;

Richiamato il D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Vista la L.R. Toscana 28 dicembre 2000, n.81 recante *Disposizioni in materia di sanzioni amministrative*;

Vista la L.R. 31 maggio 2006, n. 20 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare l'art. 22, c. 1 in combinato disposto con l'art. 4 c.2 secondo cui *“la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal decreto legislativo è attribuita agli enti che ai sensi della presente legge esercitano le relative funzioni di amministrazione attiva”*;

Richiamati altresì:

- il Regolamento di attuazione D.P.G.R. 46R/2008;
- il Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura approvato con D.C.C. n. 3 del 10/01/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 22 del 18/02/2019 con cui la Direzione del Servizio Tutela Ambientale è stata assegnata al sottoscritto Dott. Riccardo Gambini;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

O R D I N A E C O N T E S T U A L M E N T E I N G I U N G E

per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate:

- ← [OMISSIS...] **[OMISSIS...]**, nat [OMISSIS...] e residente in [OMISSIS...], [OMISSIS...], nella sua qualità di legale rappresentante della società CAFAGGI s.n.c. di Cafaggi Impero & C., con sede legale e stabilimento in via Corticella, 41 Empoli, in qualità di trasgressore o, in mancanza, ai sensi dell'art. 6 c. 3 della Legge n. 689/81:
 - ← alla Società **CAFAGGI s.n.c. di Cafaggi Impero & C.**, P.I.03166040489 con sede legale e stabilimento in Via Corticella, 41, Empoli, in qualità di obbligato in solido

DI PROVVEDERE al pagamento della somma di Euro 6.000,00 (seimila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi della presente Ordinanza mediante versamento su c/c postale n. 22872501 intestato a Comune di Empoli – Comando di Polizia Municipale Servizio Tesoreria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto. Nella causale dovrà essere specificato: *“Pagamento sanzione amministrativa di cui all'art. 133, comma 2 prima frase del D.lgs. 152/06” – Ordinanza ingiunzione rif. Verbale ARPAT di accertamento e contestazione n. 7/2019*.

Dell'avvenuto pagamento occorre dare notizia al servizio Tutela Ambientale del Comune di Empoli facendo pervenire all'ufficio attestazione del pagamento.

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE avanti al Giudice di Pace di Empoli, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22, così come modificato dall'art. 34 del d.lgs. 150/2011, secondo cui *“(..) contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento (..) gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'art. 6, del d.lgs. 150/2011”*.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione nei tempi e nei modi di cui sopra L. 689/81, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 L. 689/81.

Il Comando della Polizia Municipale di questo Comune è incaricato dell'esecuzione e della notifica del presente provvedimento.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento ai destinatari tramite invio per pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'azienda, valendo come avvenuta notifica la ricevuta di consegna del sistema di posta certificata

Il Dirigente del Settore
GAMBINI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.